



COMUNICATO N. 245/DIV – 10 GIUGNO 2024

245/368

CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024

GARA DEL 9 GIUGNO 2024

Si riporta il risultato della gara disputata il 9 giugno 2024

FINAL FOUR - FINALE - GARA DI RITORNO

CARRARESE L.R. VICENZA 1-0

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 10 giugno 2024, ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARA DEL 9 GIUGNO 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,
premesso che, in occasione della gara di ritorno della Finale dei Play Off, i sostenitori delle Società CARRARESE e L.R. VICENZA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore materiale pirotecnico di vario genere (fumogeni), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETÀ

AMMENDA € 800,00

CARRARESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, prima dell'inizio della gara, n. 3 petardi, nonché n. 4 fumogeni nel recinto di gioco, il tutto senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 400,00

L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. prima dell'inizio della gara n. 1 fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. all'83° minuto n. 1 fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. all'84° minuto n. 1 fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;
4. dopo il termine della gara n. 3 fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR)

CICCONI MANUEL	(CARRARESE)
ILLANES MINUCCI JULIAN	(CARRARESE)
ROSSI FAUSTO	(L.R. VICENZA)

AMMONIZIONE (I INFR)

DELLA LATTA SIMONE	(CARRARESE)
DELLE MONACHE MARCO	(L.R. VICENZA)
PELLEGRINI JACOPO	(L.R. VICENZA)
TALARICO RAUL	(L.R. VICENZA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Pubblicato in Firenze il 10 giugno 2024

IL PRESIDENTE
Matteo Marani